



COMUNE di ESTE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE COMUNALI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 7 FEBBRAIO 2003)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Articolo 8 - Funzionari Responsabili delle Entrate non Tributarie

Capo 2 - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazione tributaria

Articolo 10 - Attività di controllo

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 12 - Rapporti con il contribuente

Articolo 13 - Diritto di interpello

Capo 3 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 14 - Avviso di accertamento

Articolo 15 - Notificazione a mezzo posta

Capo 4 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 16 - Contenzioso

Articolo 17 - l'Autotutela

Articolo 18 - Accertamento con adesione

Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 19 - Riscossione

Articolo 20 - Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 21 - Rimborsi

Articolo 22 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Titolo IV - SANZIONI

Articolo 23 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni

Articolo 24 - Cause di non punibilità

Articolo 25 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 - Norme finali

Articolo 27 - Disposizioni transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE.

- 1) Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli Uffici e le forme di gestione.

ARTICOLO 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

- 1) Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché, a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, secondo i principi contenuti nella Legge 241/90, nel D.lgs 446/97, nel D.Lgs. 218/97, D.Lgs 267/2000, nella Legge 212 del 27/07/2000 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
- 3) Nella gestione dei tributi già disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
- 4) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché, alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 3 - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI.

- 1) Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
- 2) Costituiscono entrate tributarie comunali, , le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- 3) Costituiscono entrate patrimoniali i canoni, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi per i servizi, i prezzi e le tariffe per la fornitura di beni e quanto altro non risultante tra le entrate tributarie di cui al comma 1.

ARTICOLO 4 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

- 1) Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
- 2) Nel rispetto della normativa legislativa ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni e le esclusioni, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
- 3) Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.
- 4) Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla

legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

ARTICOLO 5 - ALIQUOTE E TARIFFE.

- 1) La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla Legge e dall'Ordinamento Locale della singola entrata quale risulta dal presente regolamento e da quello che, eventualmente, disciplina appositamente la medesima entrata.
- 2) La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.
- 3) Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.
- 4) Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest'ultima può essere adeguata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento; l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1 - GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 6 - FORMA DI GESTIONE

- 1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o ai concessionari di cui al D.Lgs. 13.04.1999, n. 112.
- 2) La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3) L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

ARTICOLO 7 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI

- 1) Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un Funzionario Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso;
- 2) Il Funzionario Responsabile è individuato di norma nel Dirigente del competente settore.
- 3) In particolare, il Responsabile designato responsabile del tributo:
 - a) Cura tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle dichiarazioni, comunicazioni e denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale con rilevanza verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso tributario;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall' affidatario, con particolare rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
- 4) In accordo con il Responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
- 5) In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal dirigente responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

ARTICOLO 8 – FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

- 1) Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del Piano esecutivo di Gestione o di altro provvedimento amministrativo.

CAPO 2 - DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 9 - DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

- 1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione o comunicazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
- 2) La dichiarazione o comunicazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3) In caso di presentazione di dichiarazione o comunicazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal

ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

- 4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione o comunicazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
- 5) La dichiarazione o comunicazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché, non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

ARTICOLO 10 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1) L'attività di accertamento e di controllo delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta dal Comune, a mezzo del Responsabile del Tributo, o del Responsabile del servizio competente per funzione o materia, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicate nelle norme che disciplinano le singole entrate.
- 2) Il Responsabile del Tributo o dell'entrata patrimoniale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente/utente per legge o regolamento.
- 3) I provvedimenti di liquidazione, accertamento o sanzionatori dovranno presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali.
- 4) Il Responsabile dell'Entrata, qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente/utente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
- 5) Gli atti preparatori e definitivi di cui al presente articolo, inerenti all'attività di liquidazione ed accertamento, possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.)
- 6) Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 2 e all'ammontare dell'evasione recuperata.

ARTICOLO 11 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

- 1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
- 2) In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

ARTICOLO 12 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

- 2) Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione o comunicazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra documentazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza

in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

- 3) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell' articolo 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d' ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
- 4) Il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri Uffici, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con i contribuenti, anche mediante iniziative di concertazione con altre Amministrazioni e le Associazioni rappresentative dei Comuni.

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI INTERPELLO

- 1) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni dal ricevimento dalla richiesta, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari in materia tributaria emanati dal Comune medesimo a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie.
- 2) Il funzionario responsabile formula risposta scritta e motivata che è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concorda con l' interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. Qualsiasi atto, anche a contenuto sanzionatorio o impositivo, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nulla.
- 3) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.

ARTICOLO 14 - AVVISO DI ACCERTAMENTO

- 1) Gli atti del Comune in materia tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 07.08.1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' amministrazione. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest' ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 2) Mediante motivato avviso d'accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o comunicazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione o comunicazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
- 3) L'avviso d'accertamento dev'essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo e, comunque, entro i termini stabiliti dalle singole leggi d'imposta regolanti i diversi tributi.

ARTICOLO 15 - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

- 1) La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
- 2) Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, appositamente autorizzato.

CAPO 4 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ARTICOLO 16 – CONTENZIOSO

- 1) Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
- 2) In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo Delegato .
- 3) Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal Sindaco o dal suo Delegato.
- 4) E' compito del Delegato, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
- 5) Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

ARTICOLO 17 - L'AUTOTUTELA

- 1) Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2) Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
- 3) In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al dirigente del servizio tributi per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè, all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
- 4) In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- 5) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

ARTICOLO 18 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante. (allegato A).
- 2) L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione dalla pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 19 – RISCOSSIONE

- 1) Le modalità di riscossione delle entrate sono definite nei rispettivi regolamenti che le disciplinano. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicata le norme di Legge.
- 2) In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente/utente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
- 3) La riscossione coattiva dell'entrata avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B), del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 20 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti/utenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
- 2) Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti delle singole entrate, fatti salvi i limiti di legge.
- 3) Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente/utente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà di ordine economico dello stesso, da dimostrarsi da parte del debitore, se trattasi di tributi e/o entrate patrimoniali arretrati, la dilazione del pagamento dei medesimi secondo modalità esecutive da valutare a cura dello stesso Funzionario Responsabile, nel tempo massimo di 24 mensilità.

ARTICOLO 21 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1) Il contribuente/utente può richiedere il rimborso di tributi o altra entrata versata e risultata non dovuta entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
- 2) Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
- 3) La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 4) Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
- 5) E' ammessa l'estinzione per compensazione delle obbligazioni tributarie con crediti relativi anche a tributi diversi.
- 6) La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

ARTICOLO 22 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

- 1) Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a 10,33 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a 16,53 per anno.
- 2) Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo, salvo il disposto del D.P.R. 16.04.1999, n. 129 per gli accertamenti sino al 31.12.1997.
- 3) Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a 10,33.
- 4) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, gli uffici sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV - SANZIONI

ARTICOLO 23 - I CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- 1) Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997.
- 2) Competono al Responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri indicati nel comma 1.

ARTICOLO 24 - CAUSE DI NON PUNIBILITA'

- 1) I rapporti tra contribuente e uffici tributari del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

- 3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta, che non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo del Comune e non incidano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

ARTICOLO 25- CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI

- 1) Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e dev'essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
- 2) Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del D.Lgs. 472/97.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 26 - NORME FINALI

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2003.